

ALLEGATO A) al n.160.902=39.416 di rep.

STATUTO

o o o o o o o

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita l'Associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE MEHALA - Sostegno infanzia e famiglia - Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale"**

2. L'Associazione potrà altresì essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con la
denominazione in forma abbreviata:

"ASSOCIAZIONE MEHALA - ONLUS"

3. L'Associazione ha sede in Merate, via Laghetto numero 48.

4. L'Associazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire
dipendenze od unità locali operative periferiche in altre località, in Italia o all'estero; tali
dipendenze o unità locali operative periferiche utilizzeranno la stessa denominazione,
come definita nei commi 1 e 2 del presente articolo, seguita dall'indicazione della
località della dipendenza od unità locale operativa.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste dal libro I, titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

2. Il regolamento, che sarà deliberato dall'Assemblea degli associati, disciplinerà nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi alla struttura dell'Associazione ed all'attività da svolgere.

3. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Associazione stessa.

4. Le modifiche al presente statuto, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, dovranno essere deliberate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Lo statuto è interpretato secondo il vigente ordinamento giuridico.

Titolo II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Scopi generali e principi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'Associazione è laica ed apartitica ed intende svolgere la propria attività nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della tutela dei diritti a favore dell'infanzia e della famiglia.

Articolo 4

Finalità

La specifica finalità dell'Associazione è quella di:

1. Promuovere progetti di cooperazione internazionale, iniziative di solidarietà e di sostegno a distanza a favore dei bambini e delle loro famiglie che possono essere aiutate nel loro paese di origine.
2. Promuovere l'adozione in favore dei bambini che versano in stato di totale e definitivo abbandono.
3. Diffondere e promuovere l'istituto dell'adozione quale elemento valorizzante la vita familiare e sociale e non quale semplice alternativa o ripiego alla genitorialità.
4. Favorire l'integrazione culturale e sociale dell'adozione.
5. Promuovere attività di tipo specialistico e non, rivolte al sostegno dei minori e delle famiglie e tese alla promozione del benessere psicofisico, alla prevenzione del disagio e promuovere altresì interventi di recupero, in ambito educativo, formativo, lavorativo e tempo libero.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5

Ambiti di attività

L'Associazione ha carattere ed operatività nazionali ed internazionali.

1. Gli ambiti di attività ineriscono le attività di formazione, informazione e

comunicazione, la fornitura di collaborazione, assistenza e servizi, a soggetti pubblici e privati a titolo e con strumenti diversi, anche ai sensi della legge 23 dicembre 1997 numero 451 e della legge 28 agosto 1997 numero 285 in merito ai seguenti scenari:

A) Programmi di cooperazione:

interventi in ambito nazionale ed internazionale per promuovere e sviluppare la cooperazione, per realizzare programmi concreti di aiuto e di supporto, inerenti l'infanzia e la famiglia, nei contesti geopolitici di maggiore criticità.

B) Promozione e sostegno dell'istituto dell'adozione di minori:

interventi per la promozione e la diffusione dell'adozione dei minori, per favorire il dibattito culturale e sociale e l'integrazione di tale istituto nel tessuto della società civile; attività di programma ed organizzazione per il sostegno e l'assistenza tecnica, psicologica e sociale durante l'intero iter adottivo e successivamente a questo.

C) Sostegno generale all'infanzia ed alla famiglia:

interventi rivolti a tutelare e promuovere i diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, a favorire lo sviluppo armonico delle relazioni familiari ed i rapporti tra la famiglia e la società.

Per attuare le proprie finalità statutarie, l'Associazione può sviluppare collaborazioni e cooperazioni con altri soggetti, pubblici e privati, stipulando convenzioni.

Titolo III

GLI ASSOCIATI

Articolo 6

Classificazione degli associati:

1. Associati fondatori: sono coloro che hanno consentito, con il loro apporto personale, la costituzione dell'Associazione.
2. Associati ordinari: sono coloro i quali condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
3. Associati Onorari: sono coloro (persone fisiche e giuridiche) che, condividendo i principi e le finalità dell'Associazione, hanno fornito un contributo di sviluppo o di attività di particolare rilevanza.

Articolo 7

Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.

2. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione medesima.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

3. L'ammissione degli associati ordinari all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda scritta del richiedente.

4. Gli Associati Onorari sono designati dall'Assemblea.

5. Il numero degli associati è illimitato.

6. Il domicilio degli associati, quanto ai loro rapporti con l'Associazione, è quello

risultante dal relativo Libro a seguito di comunicazione scritta dell'associato al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.

Articolo 8

Diritti e doveri

1. Gli associati hanno il diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche dell'Associazione.
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
3. Tutti gli associati sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini dell'Associazione, nell'ambito delle proprie possibilità, prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini propri dell'Associazione, senza fini di lucro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti.
4. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.
5. Gli associati fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale minima stabilita dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di equità.

Il mancato versamento della quota dopo l'invio di due solleciti fa decadere dalla qualità di associato, che tuttavia può essere riacquistata attraverso il pagamento delle quote arretrate ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Esclusione

1. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione.

2. La qualità di associato si perde pertanto:

a) in seguito a comunicazione di recesso indirizzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione;

b) per decadenza pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata, inerente il comma 1 del presente articolo, che precisi in modo esplicito le ragioni che andranno altresì dimostrate; la delibera di esclusione dovrà essere trasmessa all'interessato a mezzo lettera raccomandata r.r. e contro tale delibera l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile, in via definitiva ed inappellabile;

d) nelle more della decisione dell'Assemblea l'associato mantiene tale qualifica, ma decade immediatamente da tutte le cariche dell'Associazione e gli incarichi.

3. Nei casi di recesso e decadenza il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dall'associato.

4. Nessun associato dopo il suo recesso o la sua esclusione, come pure nessun erede od avente causa di un associato deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Articolo 10

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dai beni mobili ed immobili a qualunque titolo acquisiti dall'Associazione;
- b. dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate, con esclusione dei finanziamenti esplicitamente ottenuti per sostenere progetti di cooperazione, le cui somme dovranno essere accantonate in un idoneo Fondo Passivo dello Stato Patrimoniale fino al loro impiego.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli associati e dall'autofinanziamento degli stessi;
- b. da sovvenzioni e contributi che essa può ottenere, nonché da liberalità tra vivi o mortis causa, nel rispetto di eventuali condizioni di speciale destinazione imposte dal donante o dal testatore;
- c. da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali;
- d. da redditi di capitali mobiliari ed immobiliari del fondo patrimoniale;
- e. da ogni altro introito non espressamente destinato ad incrementare il patrimonio;
- f. da ogni altra entrata autorizzata dalla legge.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, non possono essere distribuiti durante la vita dell'organizzazione agli associati nè direttamente nè indirettamente e, comunque, in nessun modo, anche sotto forma di

sconti o benefici, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il conseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ha l'obbligo di redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Nei casi previsti dalla legge sarà tenuta una contabilità separata per i proventi e le spese non rientranti nelle attività proprie di una ONLUS.

TITOLO V

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Tutte le cariche dell'Associazione durano due esercizi.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni che, in ogni caso, dovranno essere documentate.

3. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono singolarmente rieleggibili senza limitazioni.

Articolo 12

L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su propria iniziativa e sentito il Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno 3/10 (tre decimi) dei membri del medesimo Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove in Italia con la procedura infra indicata.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

3. Le convocazioni sono fatte a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta o mediante mezzo telematico con conferma di avvenuto ricevimento inviata agli associati almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà sempre contenere la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno.

Potrà altresì contenere l'indicazione della data fissata per l'eventuale seconda convocazione qualora la prima vada deserta. In ogni caso la seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

4. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a seconda degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria delibera in ordine:

- . all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio e del bilancio preventivo per

l'esercizio successivo;

- . alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- . alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- . alla nomina del Revisore Contabile;
- . all'orientamento generale delle attività dell'Associazione;
- . agli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione o di sua competenza a' sensi del presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera in ordine:

- . alle modifiche dello statuto;
- . allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina del liquidatore o dei liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

5. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti nel relativo libro.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta.

Ciascun associato, in ogni caso, non potrà rappresentare più di cinque altri associati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua

assenza, dal Vice Presidente; l'Assemblea provvede anche alla nomina del Segretario e, su proposta degli associati, alla eventuale nomina di due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

7. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque a nove membri, nominati ed eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati medesimi e che durano in carica, come sopra specificato, per due esercizi.

2. Se durante il suo mandato un Consigliere eletto viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, subentrerà automaticamente il primo dei non eletti e così via; le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

3. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia ridotto a meno della metà dei componenti originari, esso non può operare e dovrà essere convocata l'Assemblea per il rinnovo completo delle cariche. Nelle more il Consiglio di Amministrazione in carica svolgerà solo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri, qualora non vi abbia

provveduto l'Assemblea, il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario, determinandone compiti e competenze ove non precisate dallo Statuto.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Consiglio si raduna ovunque in Italia su iniziativa del Presidente o di almeno i 3/10 (tre decimi) dei suoi componenti, mediante comunicazione scritta o mediante mezzo telematico con conferma di avvenuto ricevimento inviata a ciascun membro almeno dieci giorni prima della riunione.

3. In caso di assoluta necessità, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma o telefax inviato a ciascun membro, con preavviso di almeno tre giorni.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria

e straordinaria dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea; nonché l'ammontare della quota associativa;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- d) procedere alla revisione del Libro degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati.

Articolo 16

Gestione contabile

1. La gestione contabile dell'Associazione è tenuta in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed alle direttive e circolari emanate dai competenti organi e verrà sottoposta ad una relazione di controllo redatta da un Revisore Contabile nominato dall'Assemblea degli associati tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia per tre esercizi e che è rieleggibile senza limitazioni.
2. Il Revisore Contabile dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigendo una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo.

Articolo 17

Altre Disposizioni

1. L'Associazione dovrà tenere presso la sede il libro degli associati che farà piena ed esclusiva prova della qualifica di associato sia tra gli associati stessi sia nei confronti dei terzi, in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni.
2. L'Associazione dovrà tenere altresì i libri dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee sui quali verranno trascritti tutti i verbali contenenti le deliberazioni consiliari ed assembleari. Anche questi libri faranno piena ed esclusiva prova sia tra gli associati sia di fronte ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni.
3. I predetti libri dovranno essere vidimati inizialmente a norma dell'articolo 2215 del Codice Civile.
4. Ogni modificazione del presente Statuto dovrà essere adottata dall'assemblea straordinaria degli associati verbalizzata per atto pubblico con i quorum in precedenza indicati.
5. Ogni modifica statutaria dovrà essere riportata sull'apposito libro verbali delle assemblee.
6. La sostituzione degli amministratori e del legale rappresentante dell'Associazione dovranno risultare da verbale assembleare, debitamente trascritto sull'apposito libro dei verbali. La regolare trascrizione della delibera portante la nomina del Consiglio di Amministrazione e la attribuzione della carica di Presidente e Vice Presidente, farà

piena ed esclusiva prova sia tra gli associati sia di fronte ai terzi ed in particolare innanzi a tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 18

Scioglimento

1. La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, presenti in proprio o per delega.
2. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Norma transitoria

1. Il primo Consiglio di Amministrazione, come concordato in sede di costituzione, si compone di cinque membri.
2. Detto Consiglio di Amministrazione curerà il corretto avvio dell'Associazione e svolgerà tutte le attività all'uopo necessarie.
3. Non appena avviate tali attività, dovrà essere convocata l'Assemblea elettiva per il rinnovo di tutte le cariche dell'Associazione.

Articolo 20

Norme finali

Per quanto non previsto o richiamato dal presente statuto, si fa riferimento al Codice

Civile ed alle altre norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Olgiate Molgora, addì diciannove - 19 giugno 2010 - duemiladieci.

F.to ELENA POZZI

F.to FRANCO PANZERI notaio
